


998 29 OTT. 2004

9

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

ole

Proposta di legge regionale "Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Costituzione della parte II della Costituzione" e successive modifiche;

CONSIDERATO che, in forza della suddetta legge costituzionale, la Regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di artigianato;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

RILEVATA l'esigenza, fortemente avvertita tra gli operatori del settore e più volte esplicitata dalle Organizzazioni di Categoria, di delineare in un unico testo normativo tutta la disciplina concernente la materia dell'artigianato, ad eccezione delle disposizioni che regolamentano specifici settori di attività (acconciatori, estetiste, impiantisti, ect);

RITENUTO necessario procedere ad una rivisitazione della normativa di settore in attuazione dei nuovi poteri attribuiti alle Regioni nonché in accoglimento dell'esigenza sopra menzionata;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali nn. 96 del 15.4.2002 e 146 del 13.6.2002 con le quali è stato costituito un Gruppo di Lavoro Tecnico, operante presso la Direzione Regionale Attività Produttive del Dipartimento Economico ed Occupazionale; con il compito di analizzare tutta la normativa esistente in materia di artigianato al fine di pervenire alla formulazione di un progetto normativo innovativo ed agile, finalizzato, tra l'altro, al superamento della frammentarietà delle norme;

VISTO il testo della proposta di legge elaborato dal Gruppo di Lavoro Tecnico e ritenuto che lo stesso risponda ai requisiti indicati anche per quanto attiene le funzioni attribuite alla Regione per effetto del decentramento amministrativo recentemente attuato;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

[Signature]

998 29 OTT. 2004

9

VISTO il parere di fattibilità espresso dal Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, come prescritto dall'art. 65, c. 7, del Regolamento Regionale 6.9.2001, n. 1;

VISTO il parere di legittimità costituzionale, di compatibilità e coerenza con il quadro normativo vigente, anche comunitario, e di coerenza con le regole tecniche redazionali rilasciatoo dalla competente struttura di consulenza giuridico-legislativa, come prescritto dall'art. 65, c. 7, del citato Regolamento;


CONSIDERATO che è stata attuata la procedura di consultazione con i rappresentanti delle Associazioni di categoria;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

PRESO ATTO delle istanze avanzate dalle parti sociali nell'ambito della fase di concertazione;

CONSIDERATO che tali istanze saranno prese nella dovuta considerazione nell'ambito del dibattito consiliare, giusta commissione competente;

all'unanimità



DELIBERA

per quanto sopra indicato:

- di approvare la Proposta di Legge Regionale concernente "Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale agosto 1999, n. 14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" composta di n. 87 articoli suddivisi in sei Titoli, allegata alla presente deliberazione ^{e di una relazione che} ~~di cui~~ _{ne} ^{no} costituisce parte integrante;
- di inviare la proposta di legge corredata degli allegati al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza.

AD



artigianato.doc

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



L'Assessore

Relazione sulla proposta di legge regionale concernente “Disciplina generale in materia di artigianato” (Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999 n. 14: “Organizzazione delle funzioni al livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

La presente Legge innova, in maniera coordinata e specifica, il settore dell'artigianato sia sotto l'aspetto tecnico-amministrativo che sotto l'aspetto finanziario onde consentire agli operatori artigiani facilità di conoscenza delle procedure e dei finanziamenti a loro favore.

La Legge, come Testo Unico sull'artigianato e precisamente “Disciplina generale in materia di artigianato”, permette di avere una visione sulla funzionalità e sulla produttività degli interventi riguardante il settore artigianale. Detto Testo, infatti, ha lo scopo di razionalizzare tutte le leggi di incentivi in materia dando attuazione, peraltro, alle botteghe scuola, all'Osservatorio dell'artigianato e alla definizione dell'artigianato artistico e tradizionale.

La Legge si compone di n. 87 articoli.

Il primo capo del Titolo I° reca le disposizioni generali e le funzioni regionali, comunali e camere di commercio.

Il primo capo del Titolo II° disciplina l'impresa artigiana, il secondo capo regola l'artigianato artistico e tradizionale.

Il capo terzo, regola l'istituzione e le funzioni dell'Albo Provinciale delle imprese artigiane.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto capo del Titolo III° disciplinano rispettivamente: gli organi Amministrativi Regionali, le Commissioni Provinciali, la Commissione Regionale per l'artigianato, l'Osservatorio Regionale dell'artigianato e gli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Il primo capo del Titolo IV° “Programma regionale degli interventi” determina il programma triennale degli interventi e il piano annuale di attuazione.

Il secondo capo del Titolo IV° istituisce la Consulta Regionale per l'artigianato.

Il primo capo del Titolo V° reca disposizioni generali in merito agli “interventi regionali”; il secondo capo “agevolazioni per l'accesso al credito”; il terzo capo “incentivi a favore delle imprese; il quarto capo “sostegno all'associazionismo e all'occupazione”; il quinto capo “disciplina la formazione”; il sesto capo “regolamenta le iniziative promozionali”; il settimo capo “introduce interventi a favore dei comuni” e l'ottavo capo “disciplina le disposizioni finanziarie”.

Il Titolo VI° introduce le norme transitorie e finali: con il primo capo vengono dettate le norme transitorie specifiche, mentre con il secondo capo vengono riportate le modifiche ed le abrogazioni.



Nello specifico:

- art. 1: esplicita che la Regione tutela e valorizza l'artigianato e ne riconosce la funzione trainante di produzione, di occupazione e di creatività.
- art. 2: indica che oggetto della Legge è "stabilire gli indirizzi fondamentali della materia".
- art. 3: riporta le definizioni ed i contenuti dei diversi organismi operanti e collegati con l'artigianato, nonché il programma, il piano ed i regolamenti (CE).
- art. 4: definisce le funzioni ed i compiti della Regione nel settore artigianato.
- art. 5: definisce le funzioni ed i compiti dei Comuni.
- art. 6: definisce le funzioni ed i compiti delle CC.I.AA.
- art. 7: stabilisce i requisiti dell'impresa artigiana.
- art. 8: indica le diverse forme di esercizio dell'impresa artigiana sia individuale che collettiva.
- art. 9: stabilisce la possibilità, da parte delle imprese artigiane, di costituire tra di loro consorzi e società consortili.
- art. 10: fissa i limiti dimensionali per l'esercizio dell'impresa artigiana e ne regola le modalità di applicazione.
- art. 11: con tale articolo la Regione intende sostenere e valorizzare particolarmente l'artigianato artistico e tradizionale previa creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie.
- art. 12: vengono individuate le caratteristiche in base alle quali possono essere considerate lavorazioni artistiche e tradizionali.
- art.:13: individua i settori che sono tutelati dal campo artigianale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- art.14: la Regione per mezzo della Commissione regionale dell'Artigianato adotta disciplinari di produzione dei settori tutelati.
- art. 15: con tale articolo la Regione intende riconoscere e garantire per mezzo del contrassegno di origine e qualità i prodotti e le lavorazioni delle imprese artigiane.
- art. 16: prevede l'istituzione dell'Albo Provinciale delle imprese artigiane e le finalità del medesimo.
- art. 17: stabilisce le modalità da osservare da parte delle imprese per l'iscrizione all'Albo.
- art. 18: indica le procedure di modificazione dell'iscrizione e cancellazione all'Albo.
- art. 19: individua quali sono i provvedimenti d'ufficio che devono essere adottati.
- art. 20: definisce le modalità di aggiornamento dell'Albo Provinciale.
- art. 21: individua i requisiti ed il procedimento per il riconoscimento dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.
- art. 22: fissa le procedure per i ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle Commissioni Provinciali.
- art. 23: stabilisce le sanzioni per inosservanza adempimenti iscrizione, modificazioni e cancellazione dall'Albo.
- art. 24: definisce quali sono gli organismi regionali di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
- art. 25: stabilisce la durata e il rinnovo delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale.
- art. 26: indica nella Giunta Regionale l'organo di vigilanza sul funzionamento delle Commissioni sia Provinciali che Regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- art. 27: stabilisce le modalità da osservare per la validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni sia Provinciali che Regionale.
- art. 28: individua come avviene la composizione delle Commissioni Provinciali.
- art. 29: stabilisce le funzioni che vengono esercitate dalle Commissioni Provinciali.
- art. 30: stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni, le Commissioni si avvalgano di una segreteria amministrativa.
- art. 31: individua come avviene la composizione della Commissione Regionale per l'artigianato.
- art. 32: stabilisce le funzioni che vengono esercitate dalla Commissione Regionale.
- art. 33: stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni, la Commissione Regionale si avvale di una segreteria amministrativa.
- art. 34: istituisce l'Osservatorio Regionale dell'artigianato per rilevazioni, analisi e studio delle problematiche del settore artigiano.
- art. 35: indica le funzioni operative dell'Osservatorio.
- art. 36: indica gli strumenti tecnico-amministrativi per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio.
- art. 37: individua quali sono gli obiettivi da perseguire con il metodo della programmazione sia attraverso un programma triennale, sia attraverso il piano annuale d'attuazione.
- art. 38: stabilisce che la Giunta Regionale, sentiti gli organismi di pertinenza, adotta il programma triennale.
- art. 39: individua i contenuti del programma triennale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- art. 40: stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive e sulla base della programmazione triennale, adotta il piano annuale sentita la Consulta Regionale. Tale piano individua sia le azioni , i settori d'intervento, le tipologie d'investimento nonché le modalità d'attuazione dei singoli interventi o della ripartizione del Fondo Unico regionale per l'artigianato.
- art. 41: prevede l'istituzione della Consulta Regionale per l'artigianato, la relativa composizione e durata.
- art. 42: stabilisce le funzioni e i compiti della Consulta, in particolare esprime pareri obbligatori sul programma triennale, sul piano annuale e sul riconoscimento delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e di ulteriori settori artigianali tutelati.
- art. 43: individua nell'ambito del programma triennale e del piano annuale gli interventi a favore delle imprese artigiane con agevolazioni di contenuto variegato.
- art. 44: indica quali sono le imprese artigiane che possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge.
- art. 45: stabilisce le modalità entro i limiti che possono essere concessi gli incentivi e le agevolazioni alle imprese artigiane.
- art. 46: prevede la possibilità di stipulare convenzioni con società o enti strumentali regionali per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione inerente la concessione delle agevolazioni, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.
- art. 47: tale articolo, di contenuto focale, prevede l'istituzione del Fondo Unico regionale per l'artigianato costituito da tutte le risorse destinate ad interventi a favore delle imprese artigiane.
- art. 48: individua strumenti e forme per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane previo affidamento all'Artigiancredito delle funzioni di Centro Assistenza Tecnica alle imprese.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- art. 49: con tale articolo vengono indicate le modalità con cui la Regione intende agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane.
- art. 50: con tale articolo viene regolamentata la concessione di agevolazioni per il sostegno e promozione della cooperazione creditizia, a favore di consorzi o di società consortili, nonché alle cooperative artigiane di garanzia purchè ad esse partecipino con almeno 800 imprese.
- art. 51: tale articolo prevede la concessione di contributi a favore dell'Artigiancredito sia per la sua funzionalità, sia per l'attività istituzionale e sia per alcune iniziative da effettuare da parte delle cooperative e dei consorzi artigiani di garanzia.
- art. 52: con tale articolo viene stabilito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, di effettuare conferimenti al fondo contributi interessi per promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane. Gli interventi sono finalizzati a ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese per finanziamenti destinati ad investimenti materiali, immateriali e per innovazione. Tale fondo opera tramite l'Artigiancredito.
- art. 53: con tale articolo viene regolamentato il fondo speciale di assistenza alle imprese artigiane per il concorso nelle spese di infrastrutture, utilizzato e gestito con convenzioni dall'Agenzia Sviluppo Lazio per finanziare le imprese artigiane nella realizzazione di nuovi investimenti per fabbricati industriali, per ampliamento o ammodernamento di locali destinati all'attività, recupero di manufatti in disuso o delocalizzazione, occupazionali o di risanamento ambientale. Le imprese che necessitano di tali interventi possono utilizzare anche le garanzie dell'Unionfidi. In particolare tale norma riguarda iniziative localizzate in aree di cui alla L.R. n. 36/2001.
- art. 54: con tale articolo viene costituito il fondo garanzia per la concessione di garanzia per rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine realizzate dalle banche a favore di imprese artigiane.
- art. 55: con tale articolo viene favorito l'accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzia su finanziamenti a medio e lungo termine attraverso il fondo di garanzia gestito dall'Unionfidi.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- art. 56: con tale articolo viene favorito lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, nonché la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i suddetti interventi la Regione concede contributi in c/capitale.
- art. 57: viene incentivato e regolamentato l'acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione di nuova fabbrica il cui utilizzo è collegato all'attività svolta dall'impresa.
- art. 58: vengono sollecitati interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali interventi la Regione concede incentivi.
- art. 59: con tale articolo vengono regolamentati gli incentivi per investimenti per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Le agevolazioni consistono in un contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario o in un contributo aggiuntivo in conto capitale.
- art. 60: con tale articolo vengono regolamentati gli investimenti per l'acquisizione di beni e servizi, previo incentivi automatici consistente in un bonus fiscale da utilizzare dalle imprese per il pagamento delle imposte entro cinque anni dalla concessione.
- art. 61: con tale articolo viene favorita la possibilità da parte delle imprese artigiane di accedere al Fondo regionale per l'assistenza tecnica finanziaria gestito dalla FILAS. Le incentivazioni ricadenti sullo stesso Fondo riguardano processi di innovazione tecnologica, ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, utilizzo tecnologico, accesso all'informazione.
- art. 62: viene sostenuta la nascita di nuove imprese artigiane, previa concessione di contributi per sostenimento di spese di vario contenuto attinenti alla nuova attività imprenditoriale.
- art. 63: viene favorito l'ammodernamento delle imprese artigiane incentivando il commercio elettronico, previa concessione di contributi.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



art. 64: al fine di evitare l'uscita dal mercato di imprese artigiane, la Regione può concedere contributi per la cessione dell'impresa stessa.

art.65: viene garantito un sostegno all'artigianato dei servizi con contributi in conto capitale per progetti finalizzati al miglioramento dei servizi alle imprese artigiane.

art.66: vengono definiti gli interventi per promuovere e migliorare le lavorazioni artistiche e tradizionali.

art. 67: con tale articolo la Regione intende incentivare forme di associazionismo previa concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo.

art. 68: vengono garantiti contributi alle imprese per l'assunzione di personale sia apprendista sia qualificato.

art. 69: viene regolamentato l'ammontare e il limite della concessione di contributi per l'assunzione di personale.

art.70: con tale articolo la Regione intende favorire la formazione di artigiani in accordo con le imprese artigiane operanti, previo corsi di formazione professionali.

art.71: prevede l'istituzione di corsi di formazione e botteghe scuola che possono essere realizzate da imprese artigiane aventi requisiti specifici.

art.72: fissa le modalità per le domande di ammissione ai corsi di formazione.

art.73: regola l'attività formativa presso le botteghe-scuola.

art.74: stabilisce il trattamento economico spettante agli allievi.

art.75: la Regione promuove iniziative per valorizzare ed incentivare i prodotti dell'artigianato del Lazio previa partecipazioni a manifestazioni fieristiche e mercati sia nazionali sia internazionali.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



art.76: viene istituito l'Albo regionale degli espositori artigiani al fine di individuare le imprese artigiane, che intendono partecipare alle manifestazioni fieristiche.

art.77: prevede contributi per l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative promozionali.

Art.78 stabilisce che enti, amministrazioni, imprese, società, possono richiedere contributi per le iniziative promozionali.

Art.79: prevede benefici ed agevolazioni a favore dei comuni per la realizzazione di aree di insediamento artigianale, e ne fissa le modalità.

Art.80: prevede interventi a favore dei comuni per iniziative relative al recupero e ristrutturazione di locali di proprietà comunale o disponibili per almeno dieci anni, per destinarli ad attività artigianali.

Art.81: introduce le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

Art.82: individua la norma transitoria in base alla quale la Giunta adotta il programma di interventi nonché le modalità di attuazione.

Art.83: conferma fino alla scadenza, per la funzionalità operativa, le Convenzioni in essere con gli enti e società per la gestione degli interventi stessi.

Art.84: disciplina le modalità transitorie per la funzionalità della bottega-scuola.

Art.85: introduce una modifica all'art.42 lettera a) del primo comma della L.R.14/99 inerente l'istruttoria delle domande presentate per l'Albo Provinciale delle imprese artigiane.

Art.86: indica quali normative vengono abrogate.

Art.87: fissa l'entrata in vigore della legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Francesco Saponaro




ALLEG. alla DELIB. N. 998
DEL 29 OTT. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ARTIGIANATO. (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 “ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO”).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Handwritten signature or initials.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE	6
Art. 1 - Finalità	6
Art. 2 - Oggetto	7
Art. 3 - Definizioni	8
Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione	10
Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni	11
Art. 6 - Funzioni e compiti delle CCIAA	12
TITOLO II - DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA	13
CAPO I - IMPRESA ARTIGIANA	13
Art. 7 - Requisiti dell'impresa artigiana	13
Art. 8 - Esercizio dell'impresa artigiana	14
Art. 9 - Consorzi e società consortili	16
Art. 10 - Limiti dimensionali	17
CAPO II - ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	19
Art. 11 - Finalità	19
Art. 12 - Lavorazioni artistiche e tradizionali	20
Art. 13 - Settori tutelati	21
Art. 14 - Disciplinari di produzione	22
Art. 15 - Contrassegno di origine e qualità	23
CAPO III - ALBO	24
Art. 16 - Istituzione dell'albo	24
Art. 17 - Procedimento di iscrizione	26
Art. 18 - Procedimento di modificazione e cancellazione	27
Art. 19 - Provvedimenti d'ufficio	28
Art. 20 - Aggiornamento dell'albo	29
Art. 21 - Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale	30
Art. 22 - Ricorsi	31
Art. 23 - Sanzioni	32
TITOLO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTI- GIANATO. OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIA- NATO	33

PPA
R 09

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO I - ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI.....	33
Art. 24 - Commissioni provinciali e Commissione regionale	33
Art. 25 -Durata.....	34
Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni	36
Art. 27 - Vigilanza	35
CAPO II - COMMISSIONI PROVINCIALI.....	37
Art. 28 - Composizione	37
Art. 29 - Funzioni	39
Art. 30 - Segreteria amministrativa	40
CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE	41
Art. 31 - Composizione	41
Art. 32 - Funzioni	42
Art. 33 - Segreteria amministrativa	44
CAPO IV - OSSERVATORIO REGIONALE.....	45
Art. 34 - Istituzione dell'Osservatorio regionale	45
Art. 35 - Funzioni	47
Art. 36 - Strumenti.....	48
TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI	49
CAPO I - PROGRAMMA TRIENNALE E PIANO ANNUALE	49
Art. 37 - Obiettivi e strumenti della programmazione regionale.....	49
Art. 38 - Programma triennale	50
Art. 39 - Contenuti del programma triennale	51
Art. 40 - Piano annuale	52
CAPO II - CONSULTA REGIONALE	53
Art. 41 - Istituzione della Consulta regionale.....	53
Art. 42 - Funzioni e compiti	55
TITOLO V - INTERVENTI REGIONALI	56
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	56
Art. 43 - Tipologia degli interventi.....	56
Art. 44 - Beneficiari.....	57
Art. 45 - Limiti	58
Art. 46 - Convenzioni	59
Art. 47 - Fondo unico regionale per l'artigianato.....	60
Art. 48 - Centro di assistenza tecnica alle imprese.....	61
CAPO II - AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO	62
Art. 49 - Accesso al credito	62
Art. 50 - Sostegno e promozione della cooperazione creditizia	63


Il Presidente della Regione Lazio
 Francesco Storace



Art. 51 - Interventi di Artigiancredito	64
Art. 52 - Fondo contributi interessi	65
Art. 53 - Fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane per il concorso nelle spese per infrastrutture.....	66
Art. 54 - Fondo di garanzia.....	68
Art. 55 - Fondo di garanzia gestito da Unionfidi.....	69
 CAPO III - INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE.....	70
Art. 56 - Interventi a sostegno dell'attività produttiva, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro	70
Art. 57 - Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica	71
Art. 58 - Interventi per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	72
Art. 59 - Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo	73
Art. 60 - Incentivi automatici per l'acquisizione di beni e servizi	74
Art. 61 - Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria.....	76
Art. 62 - Nuova imprenditorialità.....	78
Art. 63 - Promozione del commercio elettronico	79
Art. 64 - Contributi per la cessione dell'impresa artigiana.....	80
Art. 65 - Sostegno all'artigianato dei servizi.....	81
Art. 66 - Interventi a favore dell'artigianato artistico e tradizionale	82
 CAPO IV - SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO ED ALL'OCCUPAZIONE.....	83
Art. 67 - Incentivi all'associazionismo	83
Art. 68 - Contributi alle imprese per l'assunzione di personale	84
Art. 69 - Ammontare e limite dei contributi	85
 CAPO V - FORMAZIONE	86
Art. 70 - Finalità	86
Art. 71 - Corsi di formazione e bottega- scuola	87
Art. 72 - Domande di ammissione ai corsi di formazione.....	88
Art. 73 - Attività formativa presso la bottega- scuola	89
Art. 74 - Trattamento economico degli allievi	90
 CAPO VI - INIZIATIVE PROMOZIONALI	91
Art. 75 - Finalità	91
Art. 76 - Albo regionale degli espositori artigiani.....	92
Art. 77 - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione	93
Art. 78 - Contributi	94
 CAPO VII - INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI	95
Art. 79 - Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale	95
Art. 80 - Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili	96
 CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	97
Art. 81 - Disposizioni finanziarie	97

R. OF. ERA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI- MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 99

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... 99

Art. 82 - Programma di interventi 99

Art. 83 - Convenzioni in essere 100

Art. 84 - Disciplina transitoria della bottega-scuola.....100

CAPO II - MODIFICHE ED ABROGAZIONI 102

Art. 85 - Modifica all'articolo 42 della l.r.14/1999 102

Art. 86 - Abrogazioni 103

Art. 87 - Entrata in vigore..... 104

FR
DP
URA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**


**CAPO I
PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.

2. La Regione riconosce all'artigianato la funzione di settore trainante dell'economia e di fattore di produzione dell'occupazione, incoraggiando la creatività e la capacità imprenditoriale.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 2
(Oggetto)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 la presente legge, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale e sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, stabilisce gli indirizzi fondamentali della materia.

AC
GARA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "CCIAA" le Camere di Commercio , Agricoltura, Industria ed Artigianato;
- b) "albo" l'albo provinciale delle imprese artigiane;
- c) "Commissione provinciale" la Commissione provinciale per l'artigianato;
- d) "Commissione regionale" la Commissione regionale per l'artigianato;
- e) "Consulta regionale" Consulta regionale per l'artigianato;
- f) "Osservatorio regionale" l' Osservatorio regionale per l'artigianato;
- g) "CREL" il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 18 aprile 2003, n. 12 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- h) "programma triennale" il programma triennale degli interventi;
- i) "piano annuale" il piano annuale di attuazione degli interventi;
- l) "regolamento (CE) n. 70/2001" il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001;
- m) "regolamento (CE) n. 69/2001" il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore - de minimis) pubblicato nella GUCE L10 del 13 gennaio 2001;
- n) "regolamento (CE) n. 2659/2000" il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo pubblicato nella GUCE L 304 del 5 dicembre 2000;


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- o) "Artigiancassa S.p.A." la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa istituita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione);
- p) "Agenzia Sviluppo Lazio" l' Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. istituita dall'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 - art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17);
- q) "Unionfidi" la società regionale di garanzia fidi – Unionfidi Lazio istituita dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997);
- r) "Artigiancredito" il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi artigiani di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane);
- s) "MCC S.p.A." Medio credito centrale.

Per *HLA*
og

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 4
(Funzioni e compiti della Regione)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) ed n) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti :

- a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
- b) la promozione dell'associazionismo;
- c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
- d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
- f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
- g) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- h) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- i) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- m) la valorizzazione delle imprese artistiche.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 5
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 42 della l.r. 14/1999 sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:

- a) l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo da parte delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
- c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;
- d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 6
(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa statale vigente, le CCIAA provvedono, ai sensi dell'articolo 43 della l.r.14/1999, alla tenuta ed alla gestione dell'albo .

2. Le modalità e le condizioni di esercizio dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni, stipulate tra la Regione e le CCIAA, le quali devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione dei compiti demandati, gli obiettivi da raggiungere, i relativi oneri di gestione e le forme di controllo da parte della Regione in conformità a quanto previsto dagli articoli 25 e 79 della l.r.14/1999.

3. Le spese sostenute dalle CCIAA per lo svolgimento dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono finanziate con assegnazione di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'articolo 23.

of *REA*


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



TITOLO II
DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

CAPO I
IMPRESA ARTIGIANA

Art. 7
(Requisiti dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana deve possedere i seguenti requisiti:

- a) ha per scopo prevalente l'esercizio di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;
- b) il lavoro, complessivamente organizzato, ha una funzione prevalente sugli altri fattori di produzione;
- c) ha i limiti dimensionali previsti all'articolo 10.

2. Sono escluse dall'oggetto dell'impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso, in forma ambulante limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa o di posteggio.

5. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

09
RA
RA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

9



Art. 8
(Esercizio dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale .

2. E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, manualmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

5. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

6. L'impresa artigiana può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

- a) nella società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo ;
- b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualità di socio artigiano;
- c) nella società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo .

7. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

8. Il socio artigiano non può rivestire tale qualità in altre società artigiane.

of
P
P
P

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 9
(Consorti e società consortili)

1. Le imprese artigiane possono costituire tra di loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.

2. Ai consorzi ed alle società consortili di cui al comma 1 possono partecipare anche imprese industriali di minori dimensioni, a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e rappresentino la maggioranza negli organi deliberanti.

Re
of HSA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 10
(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

- a) per l'impresa che non lavora in serie:
 - 1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
 - 1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
 - 1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili:
 - 1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1, non sono computati:

of flu FRA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;
- b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
- d) i dipendenti con contratto di formazione e lavoro;
- e) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

- a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- b) i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.

of FLEA
Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II
ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Art. 11
(Finalità)

1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale in coerenza con le previsioni del programma triennale, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) qualificazione artistica dei prodotti;
- b) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane;
- c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell'artigianato;
- d) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;
- e) sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

of HRA
Rn

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 12
(Lavorazioni artistiche e tradizionali)

1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale, è, tuttavia, ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni individuate dalla Commissione regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera f).

OP
RCA
RCA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Sforza



Art. 13
(Settori tutelati)

1. I settori tutelati sono:

- a) cuoio e tappezzeria;
- b) decorazioni;
- c) fotografia, riproduzione disegni e pittura;
- d) legno ed affini;
- e) metalli comuni;
- f) metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini;
- g) restauro;
- h) strumenti musicali;
- i) tessitura, ricamo ed affini;
- l) vetro, ceramica, pietra ed affini.

2. Ulteriori settori, significativi per l'economia locale, possono essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c).

of
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 14
(Disciplinari di produzione)

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale, la Commissione regionale predispone ed adotta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, tra l'altro, sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. I disciplinari di produzione di cui al comma 1 indicano, altresì, le modalità per l'apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità previsto all'articolo 15.

3. I disciplinari di produzione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

of AAA
RA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 15
(Contrassegno di origine e qualità)

1. Il contrassegno di origine e qualità è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Commissione regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera m), e deve comunque riportare la dicitura "Regione Lazio" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, se artistica o tradizionale, completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene

2. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento previsto all'articolo 21, possono richiedere alle Commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).

3. Le Commissioni provinciali vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e di qualità.

4. È vietata l'apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

af
OKA
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO III
ALBO

Art. 16
(Istituzione dell'albo)

1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo articolato in due sezioni:

- a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ad esclusione di quelle di cui al comma 6, lettera d);
- b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 9.

2. L'iscrizione all'albo comporta il riconoscimento della qualifica artigiana, in assenza della quale non si può beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.

3. Al fine della concessione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al comma 2, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 6, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

4. Agli stessi fini di cui al comma 3 gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione decorrono rispettivamente dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 7 a 9.

5. In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività previste all'articolo 8, comma 3, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all'impresa in possesso dei prescritti requisiti.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



6. Le imprese non iscritte all'albo non possono adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

Op ^{capa} _{fler}

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 17
(Procedimento di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al comune, in cui ha sede l'impresa, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

2. Il comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), effettua l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione all'albo dell'impresa in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, diretta, tra l'altro, a certificare:

- a) i dati anagrafici e fiscali dell'imprenditore, dei soci e dei collaboratori familiari;
- b) la sede dell'impresa;
- c) l'attività esercitata;
- d) la data di effettivo inizio dell'attività;
- e) le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività esercitata;
- f) la partecipazione professionale e manuale dell'imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti;
- g) il numero dei dipendenti.

3. Entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune la trasmette, corredata dagli atti istruttori, alla Commissione provinciale competente per territorio.

4. La Commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda all'Ufficio competente della CCIAA, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

5. La Commissione provinciale verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8 ed adotta i provvedimenti consequenziali.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Commissione provinciale agli interessati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 18

(Procedimento di modificazione e cancellazione)

1. Le domande di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo sono presentate al comune, in cui ha sede l'impresa, entro trenta giorni dalla data dell'evento modificativo, di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il comune effettua l'istruttoria delle domande ai fini della modificazione dell'iscrizione e della cancellazione dall'albo, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 17, commi 2 e 3, in quanto compatibili.

3. La Commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda all'ufficio competente della CCIAA, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

4. La Commissione provinciale, esperite le opportune verifiche, adotta i provvedimenti consequenziali.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Commissione provinciale agli interessati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.

op
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 19
(Provvedimenti d'ufficio)

1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 nei riguardi di imprese artigiane, ne da segnalazione alla Commissione provinciale, anche ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 23.

2. La Commissione provinciale, acquisita la documentazione comunale ed esperite le verifiche di cui agli articoli 17 e 18, adotta, entro sessanta giorni, i relativi provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati.

3. In ogni caso, la Commissione provinciale può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste agli articoli 17, comma 5 e 18, comma 4.

op
R
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 20
(Aggiornamento dell'albo)

1. Allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8 delle imprese artigiane iscritte all'albo, le Commissioni provinciali provvedono, avvalendosi dell'Osservatorio regionale, all'aggiornamento dell'albo sulla base delle banche-dati in possesso dello stesso.

2. Per il completo raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le Commissioni provinciali possono, altresì, stipulare, ai sensi dell'articolo 46, apposite convenzioni con enti o organismi in possesso delle informazioni concernenti la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

3. Gli oneri relativi alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 sono a carico della Regione.

GP
JLH
fle

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 21

(Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori tutelati individuati nell'articolo 13 possono richiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Ai fini del riconoscimento le imprese artigiane aventi i requisiti di cui al comma 1, presentano la relativa domanda alla Commissione provinciale che, sentita la Consulta regionale, i sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera d), ove accerti che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità dei requisiti, alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 14, provvede al relativo riconoscimento.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene mediante annotazione nell'albo, la quale specifica, altresì, la peculiarità della lavorazione svolta.

op
19
1984

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 22
(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale .

2. Il ricorso di cui al comma 1 deve essere proposto dall'interessato nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Le Commissioni provinciali ottemperano alle decisioni della commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

5. Contro i provvedimenti adottati dalla Commissione regionale sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.

6. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale sono rappresentate e difese in giudizio dall'avvocatura regionale.

100
100
100

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 23
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 sono inflitte le seguenti sanzioni:

- a) per omessa presentazione della domanda di iscrizione: da 300 a 3000 euro;
- b) per omessa presentazione della domanda di modificazione dell'iscrizione: da cento 100 a 1000 euro;
- c) per omessa presentazione della domanda di cancellazione: da 200 a 2000 euro;
- d) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: da 100 a 250 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);
- e) per presentazione oltre i termini della domanda di modificazione dell'iscrizione: da 25 a 75 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);
- f) per presentazione oltre i termini della domanda di cancellazione: da 50 a 150 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);
- g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da 500 a 3000 euro.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), l'importo della sanzione da irrogare è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'evento e l'epoca dell'accertamento.

3. La Commissione provinciale provvede all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche (Modifiche al sistema penale).

op
PR
ARR

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



TITOLO III
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO.
OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I
ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 24
(Commissioni provinciali e Commissione regionale)

1. Sono organi amministrativi regionali di rappresentanza e di tutela dell'artigianato le Commissioni provinciali e la Commissione regionale.

*Op. della
Pa*

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 25
(Durata)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rinnovate entro quarantacinque giorni dalla scadenza, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

of R
of RLA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Svorace



Art. 26

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca la Commissione provinciale o regionale almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, indicando, in particolare, gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione.

2. Per la validità delle sedute è necessaria:

- a) nelle Commissioni provinciali, la presenza di sette componenti, in prima convocazione, e di cinque componenti, in seconda. E' necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno un titolare di impresa artigiana, di un esperto e di uno dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 28;
- b) nella Commissione regionale, la presenza di nove componenti, in prima convocazione, e di sei componenti in seconda convocazione. E' necessaria, in ogni caso, la presenza del presidente di una Commissione provinciale, di due esperti rispettivamente previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 31.

3. Nel caso di assenza del presidente o del vicepresidente, la seduta è presieduta dal commissario più anziano.

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione provinciale o regionale è necessario che le stesse siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le Commissioni provinciali o regionali si riuniscono almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualevolta lo richiedano, motivandolo, almeno un terzo dei componenti.

Op. P. A.
PARA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 27
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale vigila sul funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale.

2. In caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario ad acta che resta in carica fino alla conclusione del procedimento di rinnovo degli organi e all'insediamento dei nuovi.

*per
of REA*


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II
COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 28
(Composizione)

1. Le Commissioni provinciali sono istituite in ciascuna provincia della Regione ed hanno sede presso le CCIAA competenti per territorio.

2. Le Commissioni provinciali sono composte da :

- a) sei imprenditori artigiani, iscritti all'albo da almeno tre anni e designati dalle organizzazioni sindacali di categoria presenti nel CREL;
- b) due esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, dei quali uno designato dalla Giunta regionale ed uno dalla CCIAA competente per territorio;
- c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato;
- d) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro o un suo delegato;
- e) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato.

3. Il Presidente della Regione costituisce le Commissioni provinciali, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.

4. Le Commissioni provinciali eleggono, nel proprio seno, il presidente, scelto tra gli imprenditori artigiani, ed il vicepresidente.

5. I componenti delle Commissioni provinciali decadono in caso di perdita dei requisiti, delle qualità possedute, ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

6. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto all'articolo 387, commi 1 e 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



7. Il funzionamento delle Commissioni provinciali è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla Giunta regionale.

op. Rr
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 29
(Funzioni)

1. Le Commissioni provinciali svolgono le seguenti funzioni:

- a) vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 15, comma 3.
- b) deliberano per il rispettivo territorio sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21 e dispongono, in via eccezionale, accertamenti d'ufficio;
- c) provvedono al rilascio dei certificati e degli atti ed effettuano le visure secondo le risultanze dell'albo;
- d) provvedono all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 23, comma 1, ed alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni;
- e) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, collaborando con la Commissione regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d);
- f) forniscono contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività legislativa e programmatica di settore;
- g) concorrono con la Commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane;
- h) elaborano una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza.

2. E' istituito, presso ciascuna Commissione provinciale, un servizio di informazione finalizzato ad assicurare agli imprenditori e alle imprese artigiane il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 30
(Segreteria amministrativa)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 29 le Commissioni provinciali si avvalgono di una segreteria amministrativa il cui personale, inquadrato nei ruoli della CCIAA, è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle Commissioni provinciali stesse.

2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 28, comma 7, i seguenti compiti:

- a) istruttoria relativa ai procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo effettuando, in via eccezionale, sopralluoghi d'ufficio;
- b) verbalizzazione, pubblicità ed archiviazione degli atti;
- c) rilascio delle certificazioni e riscossione dei diritti di segreteria;
- d) ogni altro compito connesso con le funzioni delle Commissioni provinciali.

CCIAA
of R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO III
COMMISSIONE REGIONALE

Art. 31
(Composizione)

1. La Commissione regionale, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive ed è composta da :

- a) i presidenti delle Commissioni provinciali;
- b) tre esperti, dei quali uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'Unione regionale delle CCAA del Lazio, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, fiscale e del lavoro, designati dal Consiglio regionale;
- c) cinque esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, fiscale e del lavoro, designati dalle organizzazioni imprenditoriali presenti nel CREL.

2. Il Presidente della Regione costituisce la Commissione regionale, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.

3. La Commissione regionale elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. I componenti della Commissione regionale decadono in caso di perdita dei requisiti, delle qualità possedute ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

5. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto all'articolo 387, commi 1 e 3, del r. r. 1/2002.

6. Il funzionamento della Commissione regionale è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla Giunta regionale.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 32
(Funzioni)

1. La Commissione regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21;
- b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione sulle potenzialità dell'artigianato nel Lazio;
- c) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
- d) propone, in collaborazione con le Commissioni provinciali, iniziative volte alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
- e) coordina l'attività e le iniziative delle Commissioni provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
- f) assume le iniziative utili per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- g) predispone ed adotta i disciplinari di produzione di cui all'articolo 14;
- h) definisce nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche il contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 15;
- i) coordina il procedimento di aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 20;
- l) concorre con la Commissione provinciale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane;
- m) predispone il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l'esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- n) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente.

op R
RPA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 33
(Segreteria amministrativa)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 32, la Commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, il cui personale, inquadrato nei ruoli regionali, è alle dipendenze funzionali del presidente della Commissione regionale stessa.

2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 22;
- b) esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle Commissioni provinciali ;
- c) verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti;
- d) emanazione di direttive finalizzate ad uniformare l'operato delle Commissioni provinciali;
- e) ogni altro compito connesso con le funzioni della Commissione regionale.

Handwritten initials: R, OP, and a signature.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten signature of Francesco Storace.



CAPO IV
OSSERVATORIO REGIONALE

Art. 34

(Istituzione dell'Osservatorio regionale)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale presso la struttura regionale competente in materia di attività produttive ai fini di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore artigiano.

2. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi ogni quattro anni, determina la composizione dell'Osservatorio regionale nel numero massimo di undici componenti effettivi e dei rispettivi supplenti, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori dell'artigianato, del marketing territoriale, del credito e dei sistemi bancari, di statistica, designati dalla Giunta regionale. Al direttore regionale della struttura competente in materia di attività produttive spetta il coordinamento dell'Osservatorio regionale.

3. Con l'atto di cui al comma 2 sono, altresì:

- a) determinate le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio regionale, ivi compreso, il compenso onnicomprensivo spettante agli esperti previsto all'articolo 387, comma 2, del r.r. 1/2002;
- b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
- c) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi.

4. L'Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La mancata designazione di uno o più componenti ai sensi del comma 2 non impedisce la costituzione dell'Osservatorio regionale, purché siano nominati i componenti nel numero previsto dal comma 5.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



5. L'Osservatorio regionale si intende validamente costituito con almeno la metà dei suoi componenti.

6. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.

op R
Pella

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 35
(Funzioni)

1. L'Osservatorio regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) cura, attraverso la costituzione di una banca dati informatizzata, la raccolta e l'aggiornamento, delle principali informazioni del settore artigiano, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende laziali sul mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario;
- b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore artigiano, destinati alle imprese artigiane laziali nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche;
- d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio in tema di artigianato su territorio regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;
- e) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per l'artigianato, anche in termini occupazionali, valutando l'efficacia degli interventi regionali;
- f) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini dell'adozione del programma triennale di cui all'articolo 38.

Handwritten signatures

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 36
(Strumenti)

1. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale può avvalersi di enti strumentali regionali, ovvero, stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

RE
op. HRA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

CAPO I
PROGRAMMA TRIENNALE E PIANO ANNUALE

Art. 37
(Obiettivi e strumenti della programmazione regionale)

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, persegue, con il metodo della programmazione, i seguenti obiettivi:

- a) agevolare l'accesso al credito;
- b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
- d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali, esteri e di cooperazione transnazionale;
- e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese artigiane;
- f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie ed ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- g) sostenere e valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale;
- h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale ed imprenditoriale.

2. La programmazione della Regione si realizza attraverso:

- a) il programma triennale;
- b) il piano annuale.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 38
(Programma triennale)

1. La Giunta regionale, sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera f), adotta, previo parere della Consulta regionale, il programma triennale relativo agli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro e non oltre venti giorni antecedenti la scadenza del termine previsto al comma 4.

3. Il programma previsto al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di sostegno del settore o alle condizioni di realizzabilità.

4. Entro il trenta giugno precedente la scadenza del triennio, la Giunta regionale adotta il nuovo programma triennale con le procedure previste ai commi 1 e 2.

R
of

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 39
(Contenuti del programma triennale)

1. Il programma triennale in particolare :

- a) individua gli obiettivi da perseguire;
- b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali;
- c) individua le esigenze specifiche delle imprese in relazione a particolari settori di attività;
- d) fissa il limite dei contributi, delle agevolazioni e degli incentivi comunque denominati dalla presente legge;
- e) individua l'attività degli enti strumentali regionali relativa all'artigianato in base alla programmazione dagli stessi presentata;
- f) individua gli interventi da gestire attraverso le convenzioni di cui all'articolo 46;
- g) fissa l'entità del fabbisogno finanziario.

SP
PRA
Klu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 40
(Piano annuale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili adotta, sulla base del programma triennale, sentita la Consulta regionale, il piano annuale.

2. Il piano annuale individua tra l'altro, le azioni, i settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le tipologie degli investimenti ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti e l'entità della loro misura.

3. Il piano annuale fissa, altresì, le modalità di attuazione dei singoli interventi, nonché la ripartizione del fondo unico regionale per l'artigianato in conformità a quanto previsto all'articolo 47, comma 3.

4. Il piano annuale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della stessa.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II
CONSULTA REGIONALE

Art. 41
(Istituzione della Consulta regionale)

1. E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di attività produttive, la Consulta regionale composta da:

- a) il direttore del dipartimento regionale economico e occupazionale che la presiede o da un suo delegato;
- b) il direttore regionale competente in materia di attività produttive o un suo delegato;
- c) sette esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza nelle materie economiche giuridiche e aziendali, dei quali uno designato dal Presidente della Regione e cinque designati dalle federazioni regionali dell'artigianato presenti nel CREL;
- d) il presidente della Commissione regionale o un suo delegato.

2. Il direttore di cui al comma 1, lettera b), gli esperti ed il componente di cui al comma 1, lettere c) e d), sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, dal Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione costituisce la Consulta regionale, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti. Agli esperti ed ai componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), spetta il compenso omnnicomprensivo previsto all'articolo 387, comma 2, del r.r. 1/2002.

4. La Consulta regionale dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 12/1993.

5. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno cinque componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in materia di artigianato, designato dal direttore regionale competente in materia di attività produttiva.

af
MA
ra


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

9

53



7. Le procedure di funzionamento della Consulta regionale sono definite da un regolamento interno che disciplina anche i casi di assenza o impedimento degli esperti di cui al comma 1, lettera c).

op R
MRA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 42
(Funzioni e compiti)

1. Ferme restando le competenze del CREL, la Consulta regionale è lo strumento di concertazione in materia di artigianato ed esprime parere obbligatorio su:

- a) i contenuti del programma triennale;
- b) i contenuti del piano annuale;
- c) l'individuazione di ulteriori settori tutelati ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
- d) il riconoscimento delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21;
- e) l'iscrizione o il diniego all'iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani previsto all'articolo 76.

2. Nel caso in cui la Regione stipuli le convenzioni previste all'articolo 46, la Consulta regionale, previa audizione di un rappresentante tecnico della società o dell'ente strumentale convenzionato, esprime parere obbligatorio e vincolante ai fini della concessione dei contributi oggetto di convenzione, entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

Handwritten signatures and initials.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten signature of Francesco Storace.



TITOLO V
INTERVENTI REGIONALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione, nell'ambito del programma triennale e del piano annuale, interviene a favore delle imprese artigiane con agevolazioni per:

- a) l'accesso al credito;
- b) il sostegno degli investimenti aziendali, destinati all'ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riconversione delle imprese;
- c) la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) l'acquisizione di beni e servizi;
- e) l'innovazione tecnologica;
- f) la formazione imprenditoriale e professionale;
- g) la nuova imprenditorialità;
- h) la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
- i) l'associazionismo e la cooperazione tra imprese,
- l) la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

MA
gp *R*

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 44
(Beneficiari)

1. Le imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione e iscritte all'albo, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Le imprese artigiane non ancora iscritte all'albo, ma che ne abbiano fatto richiesta, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 a condizione che la domanda volta ad ottenere le agevolazioni sia presentata in data successiva a quella della richiesta di iscrizione all'albo. In ogni caso l'iscrizione all'albo deve precedere l'erogazione degli incentivi.

3. In caso di trasferimento, trasformazione o fusione dell'impresa artigiana, nonché di successione per causa di morte, le agevolazioni sono erogate all'avente causa a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e che l'esercizio dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Handwritten initials: JRS, SP, PE

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten signature of Francesco Storace



Art. 45
(Limiti)

1. Le agevolazioni e gli incentivi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni e gli incentivi possono essere concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.
3. Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, relative a interventi localizzati o localizzabili nelle aree individuate dai programmi comunitari ed agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attività, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai citati programmi comunitari.
4. La destinazione d'uso degli immobili oggetto delle agevolazioni e degli incentivi non può essere modificata nei cinque anni successivi alla concessione degli stessi, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
5. La Giunta regionale, per motivate esigenze, può prevedere vincoli di destinazione anche per i beni mobili oggetto delle agevolazioni e degli incentivi, nonché la riduzione del termine di cui al comma 4.

Handwritten initials: "lla", "lla", "of"

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 46
(Convenzioni)

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e disciplinano, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria o di erogazione delle agevolazioni da parte delle società o degli enti strumentali convenzionati, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

FRS
Sp. Fla

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 47
(Fondo unico regionale per l'artigianato)

1. E' istituito il fondo unico regionale per l'artigianato finalizzato ad incentivare la nascita ed il consolidamento delle imprese artigiane.
2. Il fondo unico regionale per l'artigianato è costituito dalle disponibilità finanziarie destinate alle funzioni regionali in materia di agevolazioni alle imprese artigiane, ivi compresa la quota parte del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 86 della l.r.14/1999 destinata all'artigianato, nonché da tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi a favore delle imprese artigiane.
3. Il fondo unico regionale per l'artigianato è ripartito in sede di approvazione del piano annuale.
4. Il fondo unico regionale per l'artigianato è gestito dalla struttura regionale competente in materia di attività produttive, la quale provvede alla valutazione, al controllo ed al monitoraggio degli interventi realizzati.

FR
FRANCESCO STORACE
OP

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 48

(Centro di assistenza tecnica alle imprese)

1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane al sistema dei servizi reali.
2. Al fine di assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva e sviluppare i processi di ammodernamento delle stesse attraverso l'offerta di servizi reali, la Regione affida ad Artigiancredito la funzione di centro di assistenza tecnica alle imprese.
3. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2, deve essere garantita la partecipazione di Artigiancredito e delle organizzazioni dell'artigianato presenti nel CREL.
4. Le attività svolte a favore delle imprese artigiane, da parte di Artigiancredito in quanto centro di assistenza tecnica alle imprese, sono dirette, in particolare, alla:
 - a) formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - b) gestione economica e finanziaria di impresa;
 - c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
 - d) sicurezza e alla tutela dei consumatori;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
 - g) certificazione di qualità;
 - h) promozione commerciale a livello locale e nazionale.
5. La Regione concede contributi per le attività svolte da Artigiancredito in quanto centro di assistenza tecnica alle imprese.

RA *OP*
HLR

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II
AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 49
(Accesso al credito)

1. La Regione agevola l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane attraverso :

- a) il sostegno e la promozione della cooperazione creditizia;
- b) gli interventi di Artigiancredito;
- c) il fondo contribuito interessi di cui all'articolo 37 della L. 949/1952;
- d) il fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture);
- e) il fondo di garanzia istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 949/1952,) e gestito a norma dell'articolo 15, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
- f) il fondo di garanzia gestito da Unionfidi.

AA
SP

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 50

(Sostegno e promozione della cooperazione creditizia)

1. La Regione concede agevolazioni destinate ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili tra imprese artigiane costituiti ai sensi della l.r. 46/1993 nonché delle cooperative artigiane di garanzia, a condizione che ad esse partecipino almeno ottocento imprese.

2. L'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 è consentito alle cooperative artigiane di garanzia a condizione che lo statuto e l'atto costitutivo prevedano:



- a) il fine di mutualità, lo scopo non di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
- b) l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,8 per cento di quella garantita;
- c) l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche (Nuove norme in materia di società cooperative).

3. Lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività produttive che verifica la rispondenza degli stessi alle condizioni previste al comma 2.

4. La Regione per la erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 può avvalersi anche di Artigiancredito.

Alpa
Per
op

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 51
(Interventi di Artigiancredito)

1. La Regione concede, altresì, contributi ad Artigiancredito per la sua funzionalità, per l'attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle cooperative e dei consorzi artigiani di garanzia e di Artigiancredito stesso:

- a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;
- b) erogare a favore delle cooperative e dei consorzi, fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fidejussioni;
- c) realizzare attività a favore delle cooperative, dei consorzi e dei soci delle stesse, dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;
- d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative e dei consorzi.

2. Artigiancredito predispose e trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività produttive il proprio programma ed il relativo piano annuale da inserire nel programma triennale in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

Car *op*
ad

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco...



Art. 52
(Fondo contributi interessi)

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dal programma triennale e dal relativo piano annuale, effettua conferimenti al fondo contributo interessi di cui alla L. 949/1952, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane, anche attraverso le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998 per lo specifico strumento.

2. Gli interventi del fondo contributo interessi sono finalizzati a ridurre il tasso di interesse posto a carico delle imprese artigiane per contratti di credito e di locazione finanziaria agevolata, destinati ad investimenti materiali ed immateriali, anche a contenuto innovativo.

3. La Regione può, altresì, effettuare conferimenti al fondo contributo interessi da utilizzare in base a specifici indirizzi dettati dalla Giunta regionale nell'ambito della programmazione triennale o nel relativo piano.


4. Per l'attuazione degli interventi, Artigiancassa S.p.A. si avvale del comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'articolo 37 della L. 949/1952 e successive modifiche nella composizione stabilita con la deliberazione del 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

5. Il Comitato tecnico regionale stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi di cui al comma 2 che devono essere approvati dalla Giunta regionale.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali di cui al comma 3, sono assoggettate da Artigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 53

(Fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane per il concorso nelle spese per infrastrutture)

1. Il fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture di cui all'articolo 2, lettera a), della l.r. 13/1979 è utilizzato dall'Agenzia Sviluppo Lazio per finanziare le imprese artigiane nella realizzazione di :

- a) nuovi investimenti per fabbricati industriali;
- b) ampliamento o ammodernamento dei locali destinati all'attività;
- c) recupero di manufatti in disuso o delocalizzazione a fini economici, occupazionali o di risanamento ambientale.

2. Per il fine di cui al comma 1, l'Agenzia Sviluppo Lazio può erogare contributi in conto interessi, che possono essere anche configurati come contributi in conto canoni di operazioni di leasing, su finanziamenti a medio termine concessi in convenzione con istituti di credito e società di leasing.

3. Le imprese che necessitano di interventi a valere sul fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture possono utilizzare le garanzie prestate da Unionfidi .

4. Gli interventi ammessi ai benefici del fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture riguardano prioritariamente iniziative localizzate nelle aree individuate ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), negli ambiti territoriali definiti nel complemento di programma del DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 e nelle aree di intervento dei patti territoriali.

5. Il fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture è affidato in gestione all'Agenzia Sviluppo Lazio sulla base di apposita convenzione.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



6. La convenzione di cui al comma 5 indica, tra l'altro, le modalità di presentazione e selezione delle richieste, le modalità di riconoscimento agli istituti di credito e società di leasing della quota di interessi a carico del fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture e disciplina la procedura operativa con Unionfidi in funzione delle eventuali garanzie prestate.

7. I singoli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1 sono sottoposti alla Consulta regionale con le procedure previste dall'articolo 42, comma 2.

8. L'Agenzia Sviluppo Lazio provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, previo parere favorevole della Consulta regionale e sulla base della convenzione di cui al comma 6.

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Art. 54
(Fondo di garanzia)

1. Il fondo di garanzia di cui alla L. 1068/1964, trasferito alla Regione ai sensi del d.lgs 112/1998, è finalizzato a coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine realizzate dalle banche e dagli istituti finanziari a favore di imprese artigiane, nonché per controgarantire o cogarantire gli interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia e da altri fondi di garanzia.

2. Il fondo di garanzia è gestito dal comitato tecnico-regionale di cui all'articolo 52, comma 4 nei limiti e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

3. La Regione effettua conferimenti al fondo di garanzia regionale, nell'ambito del programma triennale e del relativo piano annuale.

4. Per favorire un'utilizzazione efficace ed integrata di tutte le risorse destinate alla garanzia nel settore dell'artigianato, la Regione può promuovere la stipula di una convenzione tra Artigiancassa S.p.A., Artigiancredito e Unionfidi ai sensi dell'articolo 46.

Handwritten initials: "of" and "R" with "SOLA" below.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 55

(Fondo di garanzia gestito da Unionfidi)

1. la Regione nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 52 della l.r. 11/1997, favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine, attraverso il fondo di garanzia destinato al comparto artigiano e gestito da Unionfidi.

op. pr.
JRA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO III
INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE

Art. 56

(Interventi a sostegno dell'attività produttiva, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, la Regione, nell'ambito delle previsioni del programma triennale e del relativo piano annuale, promuove interventi finalizzati a:

- a) realizzazione o acquisto di immobili per uso aziendale nonché attrezzature e macchinari, con esclusione di veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, per le imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi, e per le nuove imprese iscritte all'albo da non oltre un anno.
- b) risanamento degli ambienti di lavoro, controllo e abbattimento delle emissioni inquinanti delle attività produttive;
- c) ristrutturazione di immobili per uso aziendale per le imprese localizzate nei centri storici e comprese nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

2. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione concede contributi in conto capitale nel rispetto del regime previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 di cui all'articolo 45, comma 2.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 57

(Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica)

1. La Regione incentiva l'acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione nuova di fabbrica il cui utilizzo è funzionalmente collegato all'attività svolta dall'impresa.

2. Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri.

3. L'importo agevolabile, è costituito da:

- a) costo della macchina, al netto di IVA e di eventuali quote contanti;
- b) interessi collegati alla dilazione di pagamento, calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti bancari;
- c) spese di montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, per non oltre il 15 per cento del costo della macchina.

4. L'agevolazione è concessa per operazioni di sconto di effetti bancari di durata compresa tra uno e cinque anni, emessi dall'acquirente in favore del venditore del macchinario, a fronte di un contratto di compravendita o leasing di macchinari. Gli effetti bancari devono essere garantiti da privilegio speciale sulle macchine.

5. Il contributo agli interessi, che viene corrisposto in un'unica soluzione e in via anticipata, varia in funzione dell'ubicazione sul territorio dell'unità produttiva nella quale è utilizzato il macchinario.

6. L'agevolazione, concessa in base alle intensità di aiuto previsto dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, non è cumulabile con altre agevolazioni dirette sullo stesso investimento previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale.

HPA
gp


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 58

*(Interventi per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale,
per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. La Regione incentiva gli investimenti per:

- a) l'innovazione tecnologica;
- b) la tutela ambientale;
- c) l'innovazione organizzativa;
- d) l'innovazione commerciale;
- e) la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Sono ammissibili agli incentivi di cui al comma 1 gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della relativa domanda ed ultimati entro un anno dalla medesima data.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi per beni di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività esercitata dall'imprenditore artigiano ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi, in ogni caso, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri, nonché i servizi di consulenza a carattere continuativo o periodico, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

4. La misura dell'agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese determinata sulla base di quelle programmate.

MAA
PE
gp

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 59

(Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo)

1. La Regione incentiva le imprese artigiane di produzione che realizzano investimenti per progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

2. Sono ammissibili ai contributi cui al comma 1 solo i progetti la cui esecuzione non è iniziata alla data di presentazione della domanda e che siano avviate entro trenta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.

3. L'agevolazione consiste in :

- a) contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario di durata non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni e non inferiore alla durata del progetto indicata in domanda, di importo non superiore al 75 per cento del costo del progetto ammesso all'agevolazione e non inferiore all'importo complessivo di contributo in conto capitale di cui alla lettera b);
- b) contributo aggiuntivo in conto capitale.

4. Il contributo non può superare i massimali previsti in materia di aiuti di Stato secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2659/2000.

5. Per i progetti riguardanti le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, l'intensità dell'agevolazione non può superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti rispettivamente per ciascuna tipologia di attività.

HPA

JP *PA*

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 60

(Incentivi automatici per l'acquisizione di beni e servizi)

1. La Regione favorisce gli investimenti per l'acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell'apparato produttivo, nonché per l'acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale.

2. Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative alla creazione di nuovi stabilimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione di impianti produttivi.

3. L'acquisizione dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita con riserva di proprietà e locazione finanziaria.

4. I beni devono essere nuovi di fabbrica.

5. Le spese ammissibili sono quelle inerenti all'acquisizione di:

- a) macchinari ed impianti;
- b) attrezzature di controllo della produzione;
- c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
- e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, quali EMAS, ISO 14001, ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto quali Ecolabel o marchio nazionale;
- f) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa quali UNI EN ISO 9000 ;
- g) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni, nonché materiali di consumo ed accessori di prima dotazione al massimo per il 10 per cento del costo dei macchinari e degli impianti.

6. L'agevolazione consiste in un bonus fiscale, da utilizzarsi in una o più soluzioni e comunque entro cinque anni dalla concessione, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

R. M. A.
OP

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



7. Il bonus fiscale non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale dirette sullo stesso investimento.

op. HRA per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 61

(Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria)

1. La Regione incentiva i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione attraverso contributi a valere sul fondo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, e successive modifiche (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio).

2. Il fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio di cui al comma 1, è gestito dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A (FILAS.), alla quale sono presentate le domande per accedere ai contributi.

3. I contributi di cui al comma 1 riguardano:

- a) le attività di ricerca industriale volte all'acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti;
- b) la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca;
- c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti;
- d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale;
- e) l'acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive;
- f) attività volte all'ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.

4. La Regione concede contributi sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100.000 euro per le attività di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e).


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



5. Il limite massimo è ridotto a 15.000 euro per le attività di cui al comma 3, lettera f).

PLA
OP P

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 62
(Nuova imprenditorialità)

1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, la Regione concede i seguenti incentivi:

- a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
- c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono cumulabili con analoghi interventi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale e, in particolare, con i contributi previste dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Handwritten signatures and initials.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature of Francesco Storace.



Art. 63
(Promozione del commercio elettronico)

1. La Regione per favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane, sostiene progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

2. Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- a) acquisto di hardware;
- b) acquisto di software e relative applicazioni;
- c) affitto banda per collegamento rete o accordo con service provider;
- d) realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

3. Nel caso di acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, altresì, per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- b) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
- c) promozione del sito elettronico.

Handwritten initials/signatures in the top left corner.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature of Francesco Storace.



Art. 64

(Contributi per la cessione dell'impresa artigiana)

1. La Regione può concedere contributi in caso di cessione dell'impresa per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge dell'imprenditore artigiano, ai figli maggiorenni, ai parenti entro il secondo grado, a un socio, a un collaboratore familiare o ad un dipendente assunto da almeno due anni al momento della cessione.

2. I contributi possono essere richiesti da uno dei soggetti di cui al comma 1 e sono ammissibili per:

- a) le spese di formazione del soggetto subentrante;
- b) le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale;
- c) le spese per nuovi impianti e attrezzature.



**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 65

(Sostegno all'artigianato dei servizi)

1. La Regione, al fine di qualificare i servizi resi dalle imprese artigiane, concede contributi in conto capitale alle imprese, che svolgono l'attività di prestazione di servizi e aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 6, che intendano realizzare un progetto per:

- a) promozione, valorizzazione e commercializzazione dei servizi artigiani;
- b) realizzazione di centri di pronto intervento per l'utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell'anno;
- c) acquisto e gestione di attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli associati e tali da costituire una forte innovazione dei servizi erogati agli utenti.

Handwritten signatures and initials.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature of Francesco Storace.



Art. 66

(Interventi a favore dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. Per il perseguimento delle finalità previste all'articolo 11, la Regione, anche attraverso i soggetti di cui comma 2, promuove:

- a) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
- b) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali;
- c) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale;
- e) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti.

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono indicate nel piano annuale.

3. Per l'attuazione degli interventi possono presentare progetti:

- a) le imprese artigiane, singole o in forma associata, appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
- b) le CCIAA;
- c) le organizzazioni regionali dell'artigianato presenti nel CREL ed operanti in tutte le province del Lazio.

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



CAPO IV
SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO ED ALL'OCCUPAZIONE

Art. 67
(Incentivi all'associazionismo)


1. La Regione, al fine di incentivare l'associazionismo, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 9 contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo attraverso la:

- a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;
- b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici per l'acquisizione di informazioni di mercato;
- c) costituzione di reti tra imprese, anche attraverso collegamenti telematici;
- d) assunzione di personale qualificato;
- e) realizzazione di nuove iniziative produttive, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti esistenti, aumento della capacità produttiva degli impianti, riconversione del ciclo produttivo degli impianti esistenti.

2. Sono concessi, altresì, contributi in conto capitale in proporzione al volume documentato degli acquisti di materie prime e dei prodotti necessari all'attività alle imprese artigiane che stipulano contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 68

(Contributi alle imprese per l'assunzione di personale)

1. La Regione concede contributi alle imprese artigiane, che:

- a) assumono personale con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento ai sensi degli articoli 47 e 54, comma 1, lettera a), del d. lgs.276/ 2003;
- b) assumono personale qualificato da non oltre un anno con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

[Handwritten signatures]

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

[Handwritten signature]



Art. 69
(Ammontare e limite dei contributi)

1 I contributi sono concessi entro il limite fissato nel programma triennale e nella misura determinata dal piano annuale:

- a) per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del d.lgs 276/2003;
- b) per un massimo di due annualità per ogni lavoratore formato da non oltre un anno, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un handicap fisico, psichico o sensoriale, la misura dei contributi determinata dal piano annuale è aumentata del 50 per cento.

3. I contributi di cui all'articolo 68 comma 1, lettera b), sono concessi a condizione che la qualificazione del personale assunto sia compatibile con l'esercizio dell'attività dell'impresa.

PLA 



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO V
FORMAZIONE

Art. 70
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, con le modalità di cui al comma 2, i corsi per la formazione di artigiani con il coinvolgimento delle imprese artigiane.

2. Le imprese artigiane concorrono, tramite accordi di partenariato, con enti di formazione pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, all'attuazione dell'attività di formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, utilizza anche i fondi stanziati dalla legge regionale 3 Aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio)

SUA
of *Roz*


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 71
(Corsi di formazione e bottega- scuola)

1. Per le finalità di cui all'articolo 70 la struttura regionale competente in materia di attività produttive, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, disciplina con apposito provvedimento le procedure e le modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani.

2. Possono presentare domanda di cui al comma 1 le imprese artigiane che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati previsti dall'articolo 13.

3. La valutazione delle domande è effettuata tenendo conto di :

- a) anzianità di iscrizione all'albo;
- b) dimensione, dell'attrezzatura e della organizzazione dell'impresa;
- c) professionalità dell'imprenditore artigiano;
- d) tipo di attività e qualità dei prodotti;
- e) percorso formativo proposto.

4. Alle imprese artigiane ammesse alla realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 è attribuito il riconoscimento di bottega-scuola.

RLA

GP

FR

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 72

(Domande di ammissione ai corsi di formazione)

1. Gli aspiranti allievi interessati ai corsi di formazione di cui all'articolo 71 possono presentare una sola domanda, per l'ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.
2. Le domande sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività produttive entro il mese di giugno di ogni anno.
3. Le domande sono esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, dalla struttura regionale competente in materia di attività produttive d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
4. Al termine del periodo di formazione previsto per ciascuna tipologia di corsi, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, è attribuita a ciascun allievo, da parte della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, la qualifica lavorativa.

MRA
of
Rer

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 73

(Attività formativa presso la bottega-scuola)

1. L'attività formativa presso la bottega-scuola è disciplinata da un apposito atto adottato dai direttori regionali delle strutture competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sulla base degli standards formativi per ciascuna qualifica professionale.

2. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

3. Per fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese, che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola, si avvalgono degli enti di formazione di cui all'articolo 70, comma 2.

4. I soggetti responsabili della formazione sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di attività produttive periodiche relazioni in ordine all'attività formativa esplicita ed allo svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici.

Handwritten initials: FRA, SP, PL

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 74
(Trattamento economico degli allievi)

1. Per l'intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente una indennità di frequenza determinata, per l'intero periodo di formazione, dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

2. La struttura regionale competente in materia di attività produttive provvede alla liquidazione dell'indennità spettante ad ogni allievo.

3. Gli allievi sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo la normativa vigente.

MMR
op
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO VI
INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 75
(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

of
PURA
P


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 76

(Albo regionale degli espositori artigiani)

1. Ai fini dell'individuazione delle imprese artigiane che intendono partecipare alle iniziative promozionali di cui all'articolo 75, comma 1, è istituito presso la struttura competente in materia di attività produttive l'albo regionale degli espositori artigiani in cui sono inserite, su domanda, le imprese artigiane che abbiano sede legale nella Regione Lazio.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani, corredata da una dettagliata relazione che identifichi il rispettivo comparto produttivo e le caratteristiche del prodotto realizzato è presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, che ne valuta l'idoneità sulla base dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 14.

3. L'iscrizione o il diniego all'iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani sono disposti, sentita la Consulta regionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera e), con apposito provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di attività produttive.

Handwritten signature and initials

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Handwritten signature of Francesco Storace



Art. 77

(Interventi per l'organizzazione e la partecipazione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 75, interviene mediante:

- a) la concessione di contributi per l'organizzazione in Italia o all'estero di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;
- b) la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre specializzate ed esposizioni, che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.

2. La Giunta regionale può:

- a) realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane;
- b) allestire e gestire direttamente propri spazi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.

RLA
SP *PLA*

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 78
(Contributi)

1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a :

- a) enti locali;
- b) CCLAA;
- c) imprese artigiane;
- d) associazioni di categoria delle imprese artigiane;
- e) società od enti specializzati nei diversi settori d'intervento.

2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all'estero, sono concessi:

- a) prioritariamente, alle imprese artigiane iscritte all'albo regionali degli espositori artigiani di cui all'articolo 76;
- b) ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 9, purchè vi partecipino almeno tre imprese artigiane.

3. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari dei contributi per più di tre volte in un anno solare.

Handwritten notes:
OP
R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO VII
INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 79

(Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore, incentiva i comuni che, in forma associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo.

2. Si definiscono aree di insediamento artigianale quelle costituite per la maggioranza da imprese artigiane.

3. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle forme di legge.

4. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ai comuni per lo studio di fattibilità e la progettazione delle opere.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con gli interventi di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e successive modifiche (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.).

7. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), attivate dall'Agenzia Sviluppo Lazio .

HLA
gp

R

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 80

*(Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e
l' adeguamento funzionale di immobili)*

1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l'attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, alle imprese artigiane con contratto di locazione alle migliori condizioni di mercato.

R
PPA
SP


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 81
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale di previsione per il 2004 i seguenti capitoli di spesa :

- B.....(1) Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'artigianato (articolo 35);
- B.....(2) Spese per il funzionamento della Consulta regionale per l'artigianato (articolo 42);
- B.....(3) Spese per l'attività dell' Osservatorio regionale per l'artigianato (articolo 36);
- B.....(4) Oneri connessi alla stipula delle convenzioni (articolo 46);
- B.....(5) Interventi a favore dei comuni (articolo 80);
- B.....(6) Fondo unico regionale per l'artigianato (articolo 47);
- B.....(7) Trattamento economico degli allievi della bottega- scuola (articolo 74).

2. Sono abrogati i seguenti capitoli di spesa:

- B 23504 le cui risorse confluiscono nel nuovo capitolo B.....(3);
- B 23401, B23507, B24505, B 24507, B 24508, B24511, B24512, B24513, B24515, B 25501 le cui risorse confluiscono nel nuovo capitolo B...(6) e che rimangono iscritti in bilancio per l'assolvimento delle obbligazioni assunte fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono confermati i seguenti capitoli di spesa che assumono i riferimenti recati dalla presente legge:



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




- B 23501 Spese per il Comitato tecnico regionale di valutazione (articolo 52, comma 4);
- B 23502 Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato(articolo 32);
- B 23503 Spese relative all'attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato (articolo 29);
- B 24504 Conferimento ad Artigiancredito per la realizzazione di attività (articolo 51 e 48);
- B 25502 Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell'artigianato. Spese per l'allestimento e la gestione di spazi per la Regione Lazio nell'ambito delle aree espositive di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia ed all'estero(articolo 77).

4. Alla copertura finanziaria dei nuovi capitoli B...(1), B...(2), B...(4), B...(5) e B...(7) si provvede mediante...

R
of
FR

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI- MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82
(Programma di interventi)

1. In fase di prima attuazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un programma di interventi che definisce, tra l'altro, i settori di intervento, le tipologie degli investimenti ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti, nonché il limite massimo delle agevolazioni concedibili e le modalità di definizione delle domande in istruttoria concernenti i contributi previsti dalla presente legge.

2. Il programma di interventi ripartisce il fondo unico regionale per l'artigianato previsto all'articolo 47 e definisce, altresì, le modalità di definizione della ricezione di nuove domande e di quelle inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'adozione del programma di interventi stesso.

3. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di sospendere fino alla data di adozione del programma di interventi la ricezione e l'esame delle domande stesse.

Ren
de



[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 83
(Convenzioni in essere)

1. La gestione degli interventi effettuata attraverso le società e gli enti strumentali convenzionati, anche laddove la Regione sia subentrata a organismi statali ai sensi del d.lgs 112 /1998, è confermata ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse.

FR
FR



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Francesco Storace mentioned in the text below.

Art. 84

(Disciplina transitoria della bottega-scuola)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese artigiane, operanti da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all'articolo 13, che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani possono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di attività produttive.

2. La domanda di cui al comma 1 deve specificare, in particolare, gli elementi previsti dall'articolo 71, comma 3.

3. La struttura regionale competente in materia di attività produttive esamina le domande pervenute e predispone appositi elenchi distinti per tipo di attività

4. Le imprese artigiane inserite negli elenchi di cui al comma 3 possono eventualmente integrare le domande già presentate, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 71, comma 1, per concorrere al riconoscimento di bottega-scuola.

Handwritten initials: "PAA" above "of RA"

Handwritten signature of Francesco Storace
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II
MODIFICHE ED ABROGAZIONI

Art. 85

(Modifica all'articolo 42 della l.r.14/1999)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r.14/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane;"

PLA
FR

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 86
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 3, 9 e 11 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture);
- b) gli articoli 12, 15, 16 comma 1 lettera b), nonché le parole "o imprese artigiane" dei commi 2 e 3 articolo 16, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio);
- c) la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane) ad esclusione degli articoli 3, 5 e 6;
- d) la legge regionale 1 settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato);
- e) il regolamento regionale 23 dicembre 1999, n. 1 (Articolo 23 legge regionale 19 febbraio 1999, n. 7: accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione),
- f) la legge regionale 31 maggio 2002, n. 13 (Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani).

RRR

op

R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 87
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Handwritten initials/signature

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Handwritten signature of Francesco Storace

